

IUSLETTER

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GIURIDICO
A CURA DI

LA SCALA & ASSOCIATI – STUDIO LEGALE

MILANO TORINO VICENZA PADOVA VERONA

www.lascalaw.com

COPIA PER

IN QUESTO NUMERO

ATTUALITA' NORMATIVE

- La riforma del diritto societario.
- Il c.d. "scudo fiscale".

DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- La tutela dei crediti speciali in sede di accertamento e liquidazione.
- Rapporti tra la domanda di insinuazione al passivo, provvedimento del giudice, opposizione allo stato passivo e domande tardive.
- Osservazioni in tema di oggetto sociale e gruppi societari.
- Pagamenti successivi al fallimento mediante rimesse su conto corrente bancario.
- Mutuo di scopo e mutuo fondiario.
- La provvisoria esecutorietà delle sentenze emesse a seguito di giudizi di revocatoria fallimentare.
- La riforma dell'omologazione degli atti societari.
- Lo "stato dell'arte" dell'art. 2409 c.c..
- La responsabilità di amministratore e capogruppo per "abuso di posizione unitaria".

INVITO ALLA LETTURA

- La tutela del consumatore nelle transazioni "on-line".

- La revocatoria fallimentare nelle prospettive di riforma.
- I contratti di gestione patrimoniale.
- L'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi di investimento.
- Controllo giudiziale e controllo amministrativo dei contratti stipulati dai consumatori.
- Sollecitazione all'investimento: poteri della Consob e tutela degli investitori.

GIURISPRUDENZA

ULTIMA ORA:

- **Consumatore? Solo una persona fisica.**
- **Obbligazioni contrattuali: sul debitore grava l'onere della prova.**
- Cassazione e Corti di merito: selezione delle decisioni più recenti.

MERCATI FINANZIARI

- La responsabilità contrattuale degli intermediari finanziari.

OSSERVATORIO

* **Anatocismo:**

Segnalazioni dottrinali e giurisprudenziali

* **Usura:**

Ancora ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale per la legge 28 febbraio 2001 n. 24: tra breve la decisione della Consulta.

LO SAPEVATE CHE ...

- Rimborsi spese non garantiti ai curatori.
- Opposizione all'esecuzione esattoriale.
- Firma digitale: ad ognuno la propria.

CONVEGNI

- Partecipazione dello Studio a convegni – seminari – conferenze.

COSE NOSTRE

- Il decennale dello studio.
- Nuovi avvocati.
- Nuove dallo studio.
- **BIBLIOTECA DI STUDIO: NUOVI ACQUISTI.**

**A GENNAIO APRE LA NUOVA SEDE
DELLO STUDIO A MANTOVA**
- nel prossimo numero tutti i dettagli -

K K K

ATTUALITA' NORMATIVE

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

In data **3 ottobre 2001** è stata emanata la legge (n° **366**) di delega al Governo per adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi che conducano alla riforma delle società di capitali.

La legge 366 (genitrice dei provvedimenti che, facendo il paio con il **D. Lgs. 58/1998**, più noto come Testo Unico della Finanza e relativo alle società quotate in borsa, sono investiti dell'ambiziosa responsabilità di dotare il nostro paese di un più moderno ed efficiente capitalismo) è ispirata ai principi della **semplificazione della disciplina, libertà di iniziativa economica, ampliamento dell'autonomia statutaria e facilitazione del ricorso agli investimenti.**

In particolare, la legge delega, ampiamente

riproduttiva del c.d. disegno di legge Mirone messo a punto durante la scorsa legislatura, profila un modello unitario, enfatizzando maggiormente l'aspetto contrattuale rispetto all'altro di società intesa come istituzione.

Sono comunque individuati, tra le società di capitali, due paradigmi:

- una ri-delineata società per azioni, contraddistinta da un'amplissima libertà riconosciuta ai suoi fondatori in relazione all'assetto organizzativo di cui intenderanno dotare l'ente;

- il tipo della società a responsabilità limitata funzionale al soddisfacimento dei bisogni delle imprese a ristretta compagine sociale.

La società per azioni (per costituzione della quale, così come anche per quella di una s.r.l., l'omologazione del tribunale è già stata sostituita dall'atto notarile, ai sensi dell'art. 32 L. 340/2000) potrà essere fondata anche soltanto da un socio, nell'atto costitutivo non dovrà più essere indicata la sua durata e, soprattutto, **potranno essere istituiti specifici patrimoni per specifici affari.**

Per la costituzione di una S.p.A. sarà necessario sottoscrivere un capitale sociale maggiore di quello attuale e, importate novità, potranno parteciparvi anche **soci d'opera**: in tal modo il capitale continuerà, ovviamente, ad essere costituito dai conferimenti in denaro o in natura, tuttavia anche il professionista che conferirà la propria attività potrà essere azionista (mentre le azioni potranno essere emesse anche senza più l'indicazione del loro valore nominale).

Sarà liberalizzata la raccolta del capitale di credito e di rischio ed ogni singola società potrà organizzare diversamente i diritti, patrimoniali ed amministrativi, incorporati nei titoli a tal fine emessi.

Le società di capitali, inoltre, potranno partecipare in società di persone, mentre il legislatore ha delineato ben **tre diversi modelli di amministrazione e controllo contabile**, tra i quali i fondatori della costituenda S.p.A. potranno optare in funzione delle esigenze di gestione della stessa.

La società a responsabilità limitata si candida, invece, a costituire il modello per le imprese che non ricorreranno all'eterofinanziamento

(c.d. “società chiuse”).

A differenza della S.p.A., la cui disciplina graviterà attorno al ruolo centrale rivestito dal titolo azionario e dalla sua circolazione, la s.r.l. è stata dal legislatore informata alla centralità della persona del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci.

Sarà valorizzata la maggiore autonomia statutaria e le manifestazioni di volontà tra i soci potranno rivestire le forme più variegata, potendosi perfino sostituire i patti parasociali al funzionamento dell'assemblea ed anche l'amministrazione sarà devoluta agli accordi tra i soci.

A differenza di quanto accade oggi, inoltre, anche le s.r.l. potranno emettere obbligazioni.

Per quanto riguarda i gruppi d'impresa, la valutazione legislativa di bilanciamento tra gli interessi della holding e quelli delle società controllate ha implementato la c. d. teoria dei vantaggi compensativi (su cui vedi infra, in sezione Dottrina di questa rivista, la sintesi della nota a sentenza Trib. Milano del 22 gennaio 2001).

In materia di diritto penale commerciale, segnaliamo infine l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice del **falso in prospetto**.

IL C.D. “SCUDO FISCALE”

Recentemente il Governo Berlusconi ha licenziato un'importante serie di provvedimenti volti alla liberalizzazione dei mercati finanziari. Tra questi è sicuramente da segnalare **l'approvazione del c.d. scudo fiscale**, inserito nel **Decreto Legge 350 del 21 settembre 2001**, contenuto negli articoli da 11 a 21 dello stesso decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2001.

Obiettivo del legislatore è permettere il rimpatrio o la **regolarizzazione delle attività detenute all'estero** da soggetti fiscalmente residenti in Italia, senza che questo comporti una conseguente attività sanzionatoria da parte del Fisco.

Inserito nel più ampio contesto delle disposizioni relative all'introduzione dell'Euro, quest'operazione legislativa si pone come scopo principale il rientro nel territorio nazionale di quei capitali espatriati negli anni precedenti a

causa dell'instabilità del mercato valutario italiano, dell'eccessivo carico fiscale pendente sui guadagni da capitale, nonché attirati in paesi stranieri dall'allettante prospettiva del segreto bancario.

Venute meno le condizioni di sfavore che ne avevano favorito la fuga, in quanto con l'avvento della moneta unica europea scompariranno le oscillazioni monetarie all'interno dell'Unione, diminuito il carico fiscale, ne è esempio l'abrogazione della tassa sulle successioni, e destinato a scomparire il segreto bancario entro il 2010, in questo quadro si inserisce la “sanatoria” prevista dal d.l. 350/01.

Gli aspetti più importanti della normativa in esame sono la restrizione dei soggetti interessati da queste disposizioni, comprendenti unicamente persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U. delle imposte dei redditi, la possibilità di scelta, concessa al contribuente, tra rimpatriare le proprie attività finanziarie o regolarizzarne la posizione, mantenendole all'estero ed infine l'opportunità di opporre all'attività accertativa dell'Ufficio delle imposte la protezione offertagli dallo “scudo fiscale”, presentando allo stesso la “dichiarazione riservata”, contestualmente al versamento della minisanzione o della sottoscrizione dei titoli di stato.

Proprio questi sono gli unici due adempimenti posti a carico dei soggetti che intendano usufruire di questa normativa di favore. E' infatti previsto che sia rilasciata una dichiarazione, che rimarrà riservata, da parte dei contribuenti interessati a un intermediario finanziario, tra quelli elencati nell'art. 11, lett. b), del d.l. 350/01. Contestualmente a tale operazione il contribuente dovrà scegliere tra due possibili alternative, la prima è pagare una minisanzione pecuniaria pari al 2,5% della somma dichiarata, la seconda è impiegare detta somma nella sottoscrizione di titoli di Stato.

La funzione degli intermediari è quella di porre uno schermo tra i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria, in quanto saranno questi gli incaricati di comunicare, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare

complessivo delle attività rimpatriate, delle somme versate ovvero dei titoli sottoscritti, mantenendo in tal modo l'anonimato del soggetto dichiarante.

Del vantaggio del riserbo non potrà godere chi opererà per la regolarizzazione, essendo questa assimilata ad un trasferimento da e verso l'estero e, come tale, sottoposta agli obblighi sanciti dall'art. 1, commi da 1 a 3, del d.l. 167/90, in materia di comunicazioni.

K K K

DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- **La tutela dei crediti speciali in sede di accertamento e liquidazione, di M. Ferro, in *Rivista dell'esecuzione forzata* n. 2/01, p. 129**

L'autore analizza il rapporto esistente tra l'esercizio autonomo delle azioni esecutive individuali e la funzione esercitata dal curatore fallimentare nello svolgimento della procedura, quale garante della *par condicio creditorum*.

Attraverso una lunga e dettagliata indagine, vengono individuate tutte le possibili ipotesi di permanenza contestuale delle azioni singolari e di quella concorsuale.

Partendo dalle fattispecie in cui tale coesistenza è frutto di un evento patologico, in quanto posto in essere nonostante l'espreso divieto formulato dall'art. 51 l.f., l'analisi giunge a prendere in considerazione le **deroghe**, legislativamente previste, al **concorso** tra le **azioni esecutive individuali e fallimentare**.

Tra queste si annoverano la possibilità di soddisfarsi autonomamente attraverso l'esistenza di un **pegno irregolare**, che, non soggetto al vincolo dell'accertamento endofallimentare previsto per il pegno regolare, permette al creditore pignoratizio un'autotutela normalmente estranea al principio della *par condicio creditorum*.

Successivamente è affrontato un argomento di particolare interesse, l'**azione** proponibile dal **creditore del fallito** con prelazione su beni di

soggetti non falliti nel caso di fallimento del terzo datore di garanzia reale o proprietario e non debitore.

Sono infine oggetto di critica altre situazioni peculiari del suddetto rapporto, quali i debiti contratti per scopi relativi ai bisogni della famiglia nel fondo patrimoniale, la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, le eccezioni derivanti dalla natura amministrativa del rapporto alla base del credito e le operazioni di credito fondiario ed assimilate nella legge bancaria.

- **Rapporti tra la domanda di insinuazione al passivo, provvedimento del giudice, opposizione allo stato passivo e domande tardive, di A. Didone, in *Rivista dell'esecuzione forzata* n. 2/01, p. 201.**

L'autore affronta il problema relativo alla natura di alcuni dei più importanti provvedimenti emessi dal giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare, confrontandone le caratteristiche con altri giudizi ad essi accomunabili.

L'analisi, inquadrata in una prospettiva tassonomica, è caratterizzata da un approccio di carattere deduttivo, volto ad inserire le, già citate, fasi del processo fallimentare in un più ampio contesto di riferimento da cui ricavare indicazioni utili ai fini dell'individuazione della disciplina ad esse applicabile, stante la penuria di norme direttamente referibili.

Partendo dalla natura dell'accertamento del passivo, di cui si ipotizza una comunanza con il *genus* dei procedimenti decisorii sommari, e passando attraverso l'insinuazione tardiva, di cui una parte della dottrina effettua un parallelo con il processo ex art. 28 Statuto dei lavoratori, e l'opposizione allo stato passivo, di cui si analizza la somiglianza con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'autore compie un interessante percorso sulle affinità presenti tra procedimenti appartenenti a diversi ambiti del diritto civile, evidenziando come un approccio non esclusivamente basato sull'analisi delle norme specifiche, ma contraddistinto da un'impronta di carattere metodologico, possa rivelarsi ugualmente utile. L'articolo si conclude con l'inquadramento complessivo delle fasi analizzate nel loro più ampio contesto di riferimento e con la

conclusiva analisi delle caratteristiche che contraddistinguono la fase dell'insinuazione tardiva.

• **Osservazioni in tema di oggetto sociale e gruppi di società, di E. Ricciardiello, in *Giurisprudenza Commerciale* n. 3/01, p. 521.**

L'Autore commentando la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 22 giugno 1999 esamina il problema inerente alla definizione dell'oggetto sociale e a quanto sia da considerarsi estraneo allo stesso, con particolare riguardo alle fideiussioni rilasciate a garanzia di debiti di altra società.

Tendenzialmente l'oggetto sociale viene identificato con l'attività di impresa che i soci dichiarano di voler esercitare nell'atto costitutivo della società.

La sentenza in commento fornisce, seppure in termini negativi, un criterio per l'individuazione delle ipotesi di estraneità all'oggetto sociale degli atti di gestione posti in essere; l'estraneità non deve ricavarsi dalla *“mancata contemplazione nello statuto di un potere corrispondente all'atto in concreto realizzato dall'organo di gestione, potendosi pervenire ad un giudizio di esorbitanza solo dopo aver accertato che l'operazione sospetta sia assolutamente inidonea a realizzare l'oggetto sociale”*; **idoneità dell'atto, quindi, a perseguire vantaggi anche mediati e indiretti.**

A parere dell'Autore il criterio suddetto non capitola nell'ipotesi di fideiussione rilasciata da una società ad altra società appartenente al medesimo gruppo; ipotesi che sovente viene risolta dalla dottrina nel senso di ritenere che il vantaggio per la fideiubente derivi direttamente dall'appartenenza della società al gruppo.

Dovendosi viceversa, in questa ultima specifica ipotesi, ritenere che oggetto sociale ed interesse sociale stiano tra loro in *“rapporto di mezzo a fine, non potendosi concepire l'interesse di gruppo quale elemento implicito dell'oggetto sociale di ciascuna società”*.

• **Pagamenti successivi al fallimento mediante rimesse su conto corrente bancario, di M. Leocata, in *Il Fallimento* n. 11/01, p. 1197.**

L'Autore, attraverso l'analisi di alcuni provvedimenti espone le problematiche sottese

alla fattispecie delle rimesse su conto corrente bancario provenienti da terzi debitori del fallito effettuate a titolo di pagamento di debiti inerenti a rapporti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallita.

Preliminarmente viene affrontata l'ipotesi di rimessa scaturente dall'esecuzione di un ordine di bonifico, ipotesi alla quale è immediatamente equiparabile quella del bancogiro e quella, ben più rara, del versamento diretto di denaro da parte del terzo. La giurisprudenza ha sino ad oggi affrontato, per lo più, il tema relativo al bonifico pervenendo – ancorché con motivazioni differenti – ad una medesima conclusione: l'obbligo per la banca di restituire alla curatela le somme incassate.

Posto lo scioglimento del contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 78 l.f., l'Autore si prefigge di verificare se i pagamenti eseguiti tramite bonifico successivamente al fallimento del beneficiario possano essere effettivamente ricompresi tra quelli “ricevuti” dal fallito per i quali il secondo comma dell'art. 44 l.f. prevede la sanzione dell'inefficacia. Ciò in quanto, secondo la teoria esposta nello scritto in esame, tale norma sarebbe da interpretarsi in senso letterale e quindi riferibile ai soli pagamenti eseguiti a mani del fallito stesso (o, comunque, non tramite un mandatario dello stesso stante lo scioglimento, ai sensi dell'art. 78 l.f. del contratto di conto corrente e, conseguentemente, il venir meno dello stesso mandato).

Di talché il bonifico del terzo disposto in epoca successiva al fallimento dovrebbe essere ricondotto non già alla fattispecie di cui all'art. 44 l.f. bensì a quella prevista dall'art. 1188, secondo comma, c.c. vale a dire a quella del pagamento a soggetto non legittimato.

Indipendentemente dall'accoglimento di una delle esposte teorie si giunge peraltro alla conclusione che il **debitore, che ha pagato “male”** non rimane liberato nei confronti della procedura, alla quale spetta il diritto di agire nei confronti di quest'ultimo per ottenere un nuovo pagamento.

Stando così le cose, riconoscere alla procedura fallimentare un'azione (restitutoria) diretta nei confronti della banca significa riconoscere (contraddittoriamente) al pagamento del

debitore un'efficacia liberatoria che invece non avrebbe se fosse stato eseguito direttamente nei confronti del fallito.

In definitiva anche in ambito fallimentare la procedura dovrebbe agire non contro la banca per la restituzione delle somme legittimamente incassate ma contro il debitore per la condanna ad un nuovo pagamento (fermo restando il diritto di quest'ultimo di agire poi nei confronti della banca per ottenere la restituzione del primo pagamento indebito).

• **Mutuo di scopo e mutuo fondiario, di D. Plenteda, in *Il Fallimento* n. 11/01, p. 1217.**

L'Autore analizza criticamente la sentenza n. 317 emessa dalla Cassazione in data 11 gennaio 2001 (per la cui massima si rinvia alla Sezione Giurisprudenza) con la quale la Suprema Corte ha affermato che per la **validità** di un **contratto di mutuo fondiario non è necessario** che la somma erogata sia destinata **al miglioramento dei fondi** oggetto di ipoteca con la conseguenza che il difetto di tale requisito non autorizza il giudice, in assenza di altri elementi, a dichiarare la nullità del contratto.

Tale decisione viene pienamente condivisa posto che, se in punto di fatto, è *quaestio voluntatis* l'accertamento dell'accordo delle parti sulla destinazione del fallimento, è però indispensabile che delle ragioni del convincimento raggiunto il giudice fornisca adeguata motivazione. Ciò soprattutto ove si consideri che né nel testo Unico delle Leggi sul credito fondiario (n. 646/1905) né nel D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (contenente norme in materia di finanziamento di opere pubbliche di opere pubbliche e di impianti di utilità) è possibile rinvenire alcun riferimento alla finalità del mutuo.

Ulteriore conferma è poi data dall'art. 38 del T.U.B. il quale non contempla specifiche condizioni per la concessione del mutuo fondiario, fatta eccezione per la disponibilità di immobili su cui concedere l'ipoteca di primo grado ma consente alla Banca d'Italia di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, "*individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi*", così offrendo la riprova che il finanziamento può prescindere dalla esecuzione di opere sui fondi.

• **La provvisoria esecutorietà delle sentenze emesse a seguito di giudizi di revocatoria fallimentare di Luciana Cipolla.**

La natura costitutiva delle sentenze emesse nell'ambito dei giudizi di revocatoria fallimentare può, ormai, essere considerata un dato pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza (*cf.*, per tutte, Cass. Sez. Unite, 15 giugno 2000 n. 437/2000 in *Foro it.*, 2000, I, 2724).

Da tale premessa dovrebbe essere possibile ricavare che, prima del passaggio in giudicato, la clausola *ex lege* di provvisoria esecutorietà prevista dall'art. 282 c.p.c. non si estenderebbe a dette sentenze.

In realtà, tale conclusione non è affatto pacifica non essendovi una esatta corrispondenza tra natura della decisione e determinazione del momento a partire dal quale si producono gli effetti di questa.

Significativo, in tal senso, è l'orientamento dei giudici di merito.

Nel numero 3/2000 di Iusletter avevamo già riferito dell'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia (C.A. Venezia, 3 giugno 1999 ord., in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 2/00, II, 153) secondo la quale "*la disciplina dell'esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado di cui all' art. 282 c.p.c. non trova applicazione con riferimento alla sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare, in quanto tale sentenza ha natura costitutiva e quest'ultima risulta pertanto inidonea a costituire titolo esecutivo, anche per ciò che riguarda tutte le pronunce accessorie o consequenziali alla pronuncia principale sull' atto revocato. Di conseguenza è inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, l' istanza di inibitoria, ex artt. 283 e 351 c.p.c., avverso l' esecuzione provvisoria di tale sentenza*".

Nello stesso senso si segnala ora una recente pronuncia della Corte d'Appello di Trieste (ordinanza del 12 gennaio 2001, pubblicata sul *Foro it.*, n. 4/01, I, 1363 ss con nota di Massimo Fabiani) la quale ha affermato che "*la sentenza d'appello con la quale viene accolta una domanda di revoca di pagamenti, in quanto pronuncia costitutiva, non è provvisoriamente esecutiva e produce i suoi*

effetti anche sul piano restitutorio solo al momento del passaggio in giudicato”.

A tale conclusione il giudice triestino giunge proprio partendo dalla considerazione secondo la quale le pronunce aventi natura costitutiva devono reputarsi inidonee ad acquisire efficacia esecutiva prima del passaggio in giudicato di talché deve escludersi, in relazione ad esse, che prima della definizione della vertenza (sia in primo che in secondo grado) sussista un titolo suscettibile di provocare l’immutazione della situazione giuridica preesistente.

Tale conclusione deve necessariamente estendersi alle pronunce che, rispetto alla dichiarazione di inefficacia, si pongono come accessorie o consequenziali. Tra queste, *in primis*, la condanna alla restituzione a favore del Fallimento delle somme oggetto del pagamento contestato.

Per quanto riguarda i giudici milanesi si segnala che la quarta sezione della Corte d’Appello di Milano, Dott. Barcella, chiamata a pronunciarsi su un’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado emessa nell’ambito di un giudizio di revocatoria fallimentare ha rigettato l’istanza con la seguente motivazione “[...] *il curatore non può disporre di quanto ricevuto per esecuzione provvisoria sino alla definitività della sentenza*”.

Tale argomentazione lascia, invero, alquanto perplessi soprattutto ove si consideri che non sempre i curatori rispettano tale divieto e che, comunque, questa appare come un espediente per affrontare forse pragmaticamente ma certo non giuridicamente il problema.

• **La Riforma dell’Omologazione, di A.A.V.V., in Rivista delle Società n. 4/01, p. 993.**

La trattazione in esame contiene un’esposizione esauriente e dettagliata della riforma della disciplina dell’omologazione degli atti societari. In particolare il primo articolo a cura di Mario Notari (“*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi*”) riporta e commenta gli articoli 30, 31, 32, 33 della legge 24 novembre 2000, n. 340; alla loro disamina (che comprende gli effetti della riforma e l’elencazione delle norme codicistiche abrogate) segue la riproduzione del

commento di Assonime di cui alla circolare n. 24/2001, dell’associazione stessa. Tale ultimo documento costituisce realmente uno strumento utile, da un punto di vista pratico oltre che teorico, per tutti gli operatori del diritto che intendano dotarsi di un prospetto riassuntivo e di facile consultazione sul tema in oggetto. Le massime più recenti citate nell’articolo sono state riportate nell’apposita sezione di tale rivista. Inoltre, sono allegati alla trattazione, il Testo del primo documento della Commissione del Consiglio Notarile di Milano per la elaborazione di principi uniformi in tema di società (del 16 gennaio 2001) e una elencazione casistica degli Orientamenti della stessa Commissione Notarile per la elaborazione di tali principi (aggiornati al 24 luglio 2001). Infine, all’interno della raccolta, i profili istruttori e procedurali della riforma vengono trattati da Vincenzo Donaviti, il controllo notarile sulla relazione di stima dei conferimenti in natura da Massimo Miola e la forma pubblica, controllo di legalità e condizioni di iscrivibilità nella costituzione di società di capitali da Maurizio Sciuto.

• **Lo “stato dell’arte” dell’art. 2409 c.c., di G. Lemme, in Giurisprudenza Commerciale n. 3/01, p. 463.**

Il decreto emesso dal Tribunale di Roma costituisce un’interessante occasione di confronto con i principali snodi dell’istituto della denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione, di cui all’art. 2409 c. c..

In primo luogo, il giudice capitolino, ribadendo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha ritenuto che la **sostituzione degli organi sociali nelle more del procedimento**, lungi dal condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso (come richiesto dai resistenti) di per sé integra, al contrario, **una condotta meritevole di essere approfondita in sede giudiziale**.

Così disponendo, il Tribunale di Roma ha ben presente che il procedimento *ex art.* 2409 è volto alla tutela non soltanto dell’interesse delle minoranze assembleari, bensì anche a quello pubblicistico alla corretta amministrazione sociale (ciò che è rimarcato dall’intervento del pubblico ministero).

In tale prospettiva, non si può certamente assumere che la “attualità” delle gravi irregolarità gestionali sia travolta per la sola circostanza della sostituzione del *management* con amministratori, magari dalla specchiata professionalità, comunque espressione della stessa maggioranza che, fino al giorno precedente la denuncia al tribunale, ha avallato l’operato dell’amministrazione precedente e le ha anzi fornito indicazioni in merito alla gestione della società.

Quanto alla legittimazione attiva all’esercizio della denuncia, mentre è pacifico che, così come dispone la legge, possano proporre la denuncia soltanto i soci che rappresentano un decimo del capitale sociale, l’Autore della nota a sentenza non condivide l’orientamento giurisprudenziale che preclude ai soci con una partecipazione inferiore al 10% anche l’intervento adesivo nel procedimento, stante proprio l’interesse, pure pubblicistico, alla cui tutela l’istituto in esame è improntato.

Per quel che invece attiene alla legittimazione passiva, non ne sono dotati né gli ex amministratori e sindaci, né la stessa società.

Il Tribunale di Roma ribadisce anche il principio dell’assoluta autonomia della denuncia *ex art.* 2409 rispetto agli altri strumenti di protezione disponibili per i soci, quali l’impugnativa della delibera assembleare e l’azione di responsabilità (art. 2393 c. c.). In tal caso, il pericolo di conflitto tra le pronunce rese da giudici diversi è fugato a causa dell’inidoneità del decreto di volontaria giurisdizione a passare in giudicato (esso assume invece, carattere di “*stabilità*”).

Per quel che attiene ad un esame nel merito delle irregolarità nella gestione sociale denunciate ai sensi dell’art. 2409, il decreto *de quo* pone l’attenzione sulla condotta, tra le altre, degli amministratori che agiscono in conflitto con l’interesse sociale. Orbene, nell’architettura di una *holding*, è ben possibile che il consiglio di amministrazione della capogruppo licenzi alcune delibere in contrasto con l’interesse di una delle controllate: perché allora un simile comportamento non sia qualificato come illecito, il tribunale avrà rigorosamente riguardo alla logica imprenditoriale *unitaria*.

Ancora, il tribunale di Roma ha ravvisato conflitto d’interessi per avere gli amministratori stipulato una transazione a condizioni

sfavorevoli per la società, al fine di ricavare dalla parte con cui si è transatto un vantaggio per sé o per un’altra società; ha inoltre ritenuto che integri una grave irregolarità gestionale la violazione dell’obbligo di informativa (desumibile dal rapporto di **mandato** che lega gli amministratori ai soci), così come anche la violazione delle norme di legge dettate in materia di redazione del bilancio.

Ed infine, il Tribunale romano ha affrontato il tema della immediata esecutorietà del provvedimento di revoca di amministratori e sindaci e di nomina dell’amministratore giudiziario.

• **La responsabilità di amministratore e capogruppo per “abuso di posizione unitaria”, di G. M. Zamperetti, in *Il Fallimento* n. 10/01, p. 1143.**

La sentenza emessa dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano riveste una portata innovativa di rilievo a proposito del fenomeno del gruppo d’imprese e rappresenta, anche per gli spunti offerti dall’erudita nota a sentenza del prof. Zamperetti, l’occasione per una breve riflessione su uno dei più attuali aspetti del diritto societario.

La sentenza, affrontando il tema della diffusa presenza, nelle moderne economie di mercato, di forti committenti che operano avvalendosi di un network di strutture controllate e collegate (le quali sono solitamente gli effettivi produttori per conto terzi, mentre la società capo gruppo si limita a commercializzare i prodotti così ottenuti) ha dunque enunciato il principio della **responsabilità**, per i danni causati dal fallimento della società controllata ai suoi creditori, **sia degli amministratori della controllante, sia, autonomamente, della controllante stessa.**

Il caso sottoposto al Tribunale di Milano riguardava una s.r.l. la quale era controllata al 75% dalla società madre, costituita in forma di società per azioni, e con essa condivideva anche alcuni amministratori.

Fallita la controllata, il curatore aveva agito per la responsabilità degli amministratori, deducendo il divieto di nuove operazioni posto dall’art. 2449 c.c. (strumento che, naturalmente, al curatore è offerto in forza dell’art. 146 l.f.).

Il Tribunale, dopo aver verificato la perdita del capitale sociale ed aver accertato che tale perdita era stata formalmente occultata attraverso una posta attiva fittizia, in seguito ad una riclassificazione dei bilanci, ha determinato in via equitativa il danno provocato dalle nuove operazioni nella differenza tra il disavanzo evidenziato al momento della dichiarazione di fallimento e quello minore che si presentava al momento in cui il capitale sociale era andato perduto.

Affermando la responsabilità degli organi della società capogruppo, i giudici milanesi aderiscono alla massima secondo cui occorre “tenere conto della soggettività giuridica distinta di tutte le società del gruppo e **rispettare l’interesse sociale di queste, che può essere coordinato, ma non conculcato, in vista di un interesse superiore del gruppo**”.

Il Tribunale ha ritenuto l’applicazione, alla condotta degli amministratori della capogruppo, della fattispecie dell’**abuso della c. d. direzione unitaria**, ai sensi dell’art. 90 D. Lgs. 270/1999, ritenuto operante non soltanto per le grandi imprese in amministrazione straordinaria, bensì anche per quelle, dalle più modeste dimensioni, soggette all’ordinaria procedura fallimentare.

Il gruppo d’imprese (rectius, i gruppi d’imprese, atteso “l’attuale polimorfismo del controllo”, Lamandini) impone, preliminarmente, di affrontare un “problema di identificazione della fattispecie”, (Zamperetti): è infatti necessario puntualizzare la distinzione tra la nozione di gruppo, con una direzione unitaria (e conseguente applicazione del cit. art. 90) e quella di controllo (per la quale la giurisprudenza non ritiene operante il concetto di abuso della direzione unitaria: a parere dell’Autore della nota a sentenza, inopinatamente).

I giudici di Milano a tale scopo aderiscono alla massima della Suprema Corte secondo cui si deve trattare “di una **aggregazione di unità produttive**, giuridicamente autonome, ma pur tuttavia **collegate sul piano organizzativo al fine di una migliore attuazione degli obiettivi perseguiti dal complesso**” (comunque, la fattispecie concreta costituiva un caso conclamato di gruppo, e la società capogruppo si atteggiava a despota dello stesso).

Altro profilo interessante è il riconoscimento della solidale responsabilità (non soltanto dei suoi amministratori, bensì anche) della società capogruppo **a titolo di responsabilità contrattuale**.

Ed infine la sentenza sopra emarginata offre lo spunto per l’esame del tema del conflitto d’interessi, in una prospettiva complicata dalla tensione dialettica tra il principio **gerarchico** dell’impresa e l’opposto principio di **democrazia azionaria**.

Quale strumento per mediare tra i suddetti contrapposti interessi, il Tribunale di Milano recepisce la **teoria dei vantaggi compensativi**, soluzione verso la quale la recente giurisprudenza in materia di gruppi di società dimostra un sempre maggiore interesse e che, soprattutto, è stata introdotta nel testo della legge delega 3 ottobre 2001 n. 366, di riforma del diritto societario (cfr. la rubrica Attualità Normative di questo numero di Iusletter).

Il criterio dei vantaggi compensativi, così, permetterebbe alla società madre di imporre alle società figlie decisioni per esse pregiudizievoli, **purché realizzate entro una coerente politica di gruppo, dalla quale possa derivare, in seguito, un vantaggio anche per le controllate**.

Da un lato – benché non si intenda con ciò negare il contributo di una simile costruzione – è effettivamente difficoltoso, per l’interprete, contemperare dei sacrifici concreti con una prognosi su vantaggi attesi; dall’altro, si richiede un’ultima riflessione sui **doveri di diligenza degli amministratori** che costituiscono l’oggetto della valutazione – in termini di vantaggi/svantaggi – della quale è investito l’organo giudicante.

Tale profilo inverte un altro limite della teoria dei vantaggi compensativi, limite, per così dire, metodologico: nel giudizio di bilanciamento svolto dal giudice, infatti, la diligenza degli organi amministrativi (che è, in prospettiva rovesciata, insussistenza di conflitto d’interessi e che costituisce l’elemento da ponderare con i pregiudizi attuali patiti dalla società controllata) attinge ad un’ampia gamma di condotte, nessuna delle quali, tuttavia, garantisce indefettibilmente il futuro perseguimento del risultato (consistente

appunto nell'assenza di conflitto di interessi) cui è calibrata la normativa vigente.

Invito alla lettura

Giovanna Raffaella Stumpo, *La tutela del consumatore nelle transazioni "on-line"*, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 17/01, p. 26.

In un periodo di innovazione tecnologica incalzante, l'autrice inquadra i problemi del consumatore nel campo del commercio elettronico, individuando le relative soluzioni normative nazionali e sovranazionali, nonché le regole di carattere pattizio elaborate dall'associazione italiana Altroconsumo, c.d. *Web Trade Code (Wtc)*, codice del commercio in rete, che altro non è se non un "compendio di buone maniere" per fornitore e consumatore.

L'articolo prende in considerazione le fasi della transazione *on-line* che più destano preoccupazione (procedura d'ordine; conferma d'ordine; esecuzione e recesso dal contratto; modalità di pagamento *on-line*) in riferimento ai risvolti giuridici e, anche, economici.

Consigli in pillole, giuridicamente fondati, per evitare spiacevoli sorprese dopo aver navigato nel *World Wide Web*.

(analisi più complessa è quella svolta nell'articolo di Giusella Finocchiaro, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, in *Contratto e Impresa*, maggio-agosto, 2001, pagg. 571 ss., dove l'Autrice utilizzando come parametro di riferimento le Convenzioni Internazionali sviluppa delle considerazioni sul diritto applicabile al commercio in Internet *de iure condendo*).

Massimo Fabiani, *La revocatoria fallimentare nelle prospettive di riforma*, in *Il Foro Italiano*, n. 9/01, p. 250.

Nell'articolo segnalato il magistrato milanese espone con estrema lucidità le ragioni che rendono improrogabile, anche per l'attuale governo, la riforma del diritto fallimentare con

particolare riferimento alla disciplina dettata per le azioni revocatorie fallimentari.

Con riferimento a tali tipi di azioni infatti, pur riconoscendone l'intrinseca positività, l'Autore rileva come la revocatoria sia stata marginalizzata a tal punto da venir invocata, nella assoluta prevalenza dei casi, solo nei confronti dei fornitori e, soprattutto, degli istituti di credito.

In questa prospettiva vengono analizzati i progetti di legge presentati sino ad oggi: quello del governo e dei democratici di sinistra, quello dell'Abi e quello presentato dal gruppo di studio di "Giurisprudenza Commerciale".

Paolo Gaggero, *I contratti di gestione patrimoniale*, in *Contratto e Impresa*, n. 2/01, p. 679.

Prendendo spunto dalla pubblicazione dell'opera di Carlo Bombardini, *Droit et pratique de le gestion de fortune*, l'Autore passa in rassegna – nel contesto dell'analisi comparatistica dei modelli tipizzati della prassi – gli aspetti giuridici salienti del contratto di gestione patrimoniale: dalle tecniche negoziali alla standardizzazione dei testi contrattuali, dalle fonti di disciplina dei rapporti di gestione alle obbligazioni del gestore (con particolare riguardo ai profili di responsabilità dello stesso).

Ettore M. Negro, *L'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi di investimento*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/01, p. 633.

L'articolo in oggetto offre interessanti spunti di riflessione sugli sull'applicazione della normativa Consob e Banca d'Italia all'attività di "offerta fuori sede" di prodotti non rientranti nel novero degli strumenti finanziari.

Ciò con particolare riguardo ai c.d. "prodotti bancari non finanziari" ed all'obbligo per gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari.

L'analisi dell'Autore è svolta in chiave critica e, ciò nondimeno, costruttiva, nel tentativo di offrire una interpretazione del rinnovato articolo 36 della Delibera Consob 11522 (c.d. "Delibera Intermediari") in linea con il dettato di cui all'art. 30 del Testo Unico Finanza e con quanto previsto nelle Istruzioni di Vigilanza

della Banca d'Italia attualmente in vigore.

ULTIMA ORA

Pietro Sirena, *Controllo giudiziale e controllo amministrativo dei contratti stipulati dai consumatori*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 4/01, p. 468.

L'Autore affronta un problema che discende dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 1469-bis c.c. (disciplina del giudizio di abusività delle clausole unilateralmente apposte dal professionista nei contratti stipulati con i consumatori): il caso in cui il contenuto di una clausola, di cui si asserisce l'abusività, sia meramente riproduttivo di norme regolamentari emanate da Authorities indipendenti (ad es. Consob o Banca d'Italia).

Il saggio analizza le conseguenze, a livello di potenziale contrasto tra le diverse fonti del nostro ordinamento, di un eventuale giudizio di abusività di dette clausole, nonché le conseguenze di una eventuale sovrapposizione del potere del giudice su quello – fondato sulle specifiche competenze “tecniche” – dell'Authority.

Renato Rordorf, *Sollecitazione all'investimento: poteri della Consob e tutela degli investitori*, in *Il Foro Italiano*, n. 9/01, p. 266.

Segnaliamo l'articolo di Rordorf per il suo *appeal* divulgativo e la prospettiva civilistica entro cui è sinteticamente inquadrata la fattispecie della sollecitazione all'investimento, di cui all'art. 1, 1° co., lett. t) del T.U.F..

Essa presenta infatti i tratti propri dell'offerta al pubblico, *ex art. 1336 c. c.*, cui “*sembra coesistente l'elemento del bisogno di protezione*”.

Da tale considerazione si diparte quindi l'analisi delle funzioni di vigilanza della Consob, incentrate sulla completezza e coerenza dei dati riportati nei prospetti informativi.

κ κ κ

GIURISPRUDENZA

Consumatore? Solo una persona fisica.

• Con la sentenza del 22 novembre 2001, in riferimento alle cause C-541/99 e C-542/99, la **Corte di Giustizia Europea** ha adottato una interpretazione alquanto ristretta della **nozione di “consumatore”** quale prevista dalla Direttiva CE 93/13 e la cui attuazione ha fatto sì che venissero introdotti nel codice civile gli articoli 1469 bis e seguenti.

Solo una persona fisica può essere considerata “consumatore” e così beneficiare della protezione sancita dalle norme suddette nei confronti delle c.d. clausole vessatorie.

La pronuncia della Corte europea è stata sollecitata dal Giudice di Pace di Viadana.

All'origine vi sono due contratti stipulati da un'impresa italiana con alcune imprese appartenenti ad altri stati comunitari.

In particolare, oggetto dei contratti era la fornitura di macchine per la distribuzione automatica di bevande, destinate all'uso esclusivo dei dipendenti.

Opponendosi ad un decreto ingiuntivo emesso a favore della fornitrice, le imprese fruitrici hanno contestato la validità della clausola attributiva di competenza al Giudice di Pace di Viadana, stante la vessatorietà della medesima ai sensi dell'art. 1469 bis n.19 c.c. e quindi la non opponibilità della stessa ai “contraenti – consumatori” ai sensi dell'art. 1469 quinquies c.c.

Il Giudice di Viadana ha, però, rinviato alla Corte di Giustizia il contrasto, sostenendo che la nozione di “consumatore” contenuta negli articoli del codice civile costituisce una “pedissequa trasposizione” dell'articolo 2, lett. b) della Direttiva citata e che, di conseguenza, sia necessario anzitutto stabilire quale, a livello comunitario, sia la nozione di “consumatore” accolta.

Segnatamente, la questione è così stata formulata dal Giudice italiano: “*Se possa considerarsi consumatore un imprenditore che, stipulando un contratto con altro imprenditore su modello predisposto da quest'ultimo in quanto rientrante nella propria attività professionale tipica, acquisti un servizio, o un bene, a beneficio esclusivo dei propri dipendenti, del tutto svincolato ed avulso dalla*

propria attività professionale ed imprenditoriale tipica; se possa dirsi, in tal caso, che tale soggetto ha agito per scopi non attinenti l'impresa”.

Tale quesito era, probabilmente, volto a sollecitare la Corte ad un'interpretazione di carattere generale che, ragionevolmente, prendesse in considerazione la possibilità di ampliare la categoria di “consumatore”, letteralmente riferita in modo esclusivo alle persone fisiche.

Nel caso di risposta affermativa al quesito posto dal giudice di pace, si sarebbe potuto considerare consumatore qualsiasi soggetto od ente operante per scopi estranei, o non funzionali, all'attività imprenditoriale o professionale tipica esercitata.

Peraltro, la decisione della Corte è stata chiaramente negativa nei confronti di questa ipotetica interpretazione.

Obbligazioni contrattuali: sul debitore grava l'onere della prova.

• Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** hanno, con **sentenza del 30 ottobre 2001**, n. 13533, composto il contrasto giurisprudenziale (nonché dottrinale) sorto in merito alla **ripartizione dell'onere della prova nel caso di inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive**.

Due, infatti, erano gli orientamenti che si contendevano il campo.

Per un verso, l'opinione prevalente diversificando il regime probatorio del creditore agente riteneva che, qualora il creditore agisse per l'adempimento l'onere della prova si limitasse al titolo costitutivo del diritto vantato; viceversa nell'ipotesi in cui il creditore lamentando la violazione del proprio diritto agisse per la risoluzione, avesse l'onere di dimostrare il mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione oltre, ovviamente, al titolo.

Per altro verso, parte minoritaria, sosteneva l'unitarietà del regime probatorio gravante sul creditore senza distinguere tra le diverse azioni (per l'adempimento; per la risoluzione; o per il risarcimento del danno), ritenendo dunque sufficiente, in tutti i casi, la prova della fonte dell'obbligazione e addossando al debitore convenuto l'eventuale prova del fatto estintivo dell'avvenuto adempimento.

Con la decisione sopra richiamata, la Cassazione aderendo all'orientamento minoritario, ha ricondotto ad unità il regime probatorio da applicarsi con riferimento a tutte le ipotesi previste dall'art. 1453 cod. civ.

La pronuncia altro non ha fatto che applicare quanto disposto dalla norma di impianto generale contenuta nell'art. 2697 cod. civ. relativo all'onere della prova.

Tale norma postula che **l'attore dia prova del diritto fatto valere e che sia invece onere del convenuto la dimostrazione della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso.**

Il “*criterio di ragionevolezza*” nell'interpretazione delle norme rende irrazionale applicare un regime probatorio differente “*di fronte ad una identica situazione probatoria delle ragioni del credito...solo perché il creditore sceglie di chiedere la risoluzione o il risarcimento*”.

La Corte ha considerato la propria decisione conforme inoltre al “*principio di riferibilità o di vicinanza della prova*”, ritenendo che la propria interpretazione diminuisca la difficoltà di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato nonché di quelli estintivi o modificativi dello stesso diritto (per lo meno, il debitore sarà in possesso di una quietanza).

CONTRATTI

Cass. 17 ottobre 2001, Sez. II, n. 12652, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/01, pag. 1033.

• La **dichiarazione di ratifica** di manifestazione di volontà, espressa dal rappresentante senza poteri, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma **può risultare anche** per ***facta concludentia*** *id est* attraverso un comportamento del rappresentante dal quale sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volontà del *dominus* incompatibile con il rifiuto di tale operato; ciò vale anche per la dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia richiesto

un atto scritto *ad substantiam* ovvero *ad probationem* ove i *facta concludentia* dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio.

Cass. 24 luglio 2001, n. 10086, Sez. III, ordinanza, in *Il Corriere giuridico*, n. 11/01, pag. 1437.

• **Gli artt. 1469 bis ss. c.c.** – privi di efficacia retroattiva in relazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del generale principio di irretroattività della legge – **sono applicabili al contratto rinnovato tacitamente successivamente all’entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996, n. 52**, che con l’art. 25 ha aggiunto, nel Libro IV del codice civile, il Capo XIV – *bis* contenente detti articoli, atteso che in tal caso si verifica una nuova regolamentazione tra le parti dei loro rapporti, sia pure configurata per *relationem* sulla base delle precedenti clausole contrattuali, fondata su un reciproco consenso espresso tacitamente, ma in maniera inequivoca.

...*Omissis*...

Al contratto concluso con il professionista dall’amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469 – *bis* ss. c.c., atteso che l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Omissis

L’art. 1469 – *bis*, comma 3, n. 19, c.c. introdotto con l’art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, **non fissa** – a differenza di quanto altrove espressamente stabilito dal legislatore (art. 12 d. lgs. n. 50 del 1992; art. 10 d. lgs. n. 427 del 1998) – **un foro esclusivo per il consumatore**, ma si limita a presumere vessatoria, fino a prova contraria, la clausola con cui si stabilisca come sede del foro competente sulla controversia una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore; ne consegue che, stante l’inefficacia di detta clausola e

l’efficacia per il resto del contratto, ex art. 1469 – *quinquies* c.c., divengono pienamente operativi i fori generali, di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. ed il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all’art. 20 c.p.c..

App. Milano 2 marzo 2001, Sez. Lav., n. 124, in *I Contratti*, n. 11/01, pag. 1001.

• Gli accordi economici collettivi cosiddetti – ponte 30 ottobre 1992, 19 novembre 1992 e 27 novembre 1992 che intendono disciplinare lo **scioglimento del rapporto di agenzia commerciale**, stabiliscono criteri del tutto avulsi da una *ratio* meritocratica che premi l’incremento ottenuto dall’agente compensandolo così del vantaggio che da al preponente.

La determinazione infatti avviene esclusivamente sulla base di scaglioni di fatturato statisticamente considerati.

Pertanto l’applicazione dell’art. 1751 Codice civile ben può essere invocato dall’agente, nonostante il riferimento del contratto a detti accordi economici collettivi.

Poiché l’art. 1751 stabilisce il solo limite massimo dell’indennità, senza indicare ulteriori elementi di quantificazione, e d’altronde la normativa collettiva non individua parametri conformi ai criteri per una quantificazione entro tale limite, deve provvedere il giudice con prudente apprezzamento.

DIRITTO BANCARIO

App. Milano 9 febbraio 2001, Pres. Novità, in *I Contratti*, n. 8-9/01, pag. 821.

• Con riferimento ai **contratti di conto corrente stipulati anteriormente** all’entrata in vigore della **legge n. 154/92**, non è nulla la **clausola** che fissa la misura degli interessi dovuti dal correntista rinviando agli “**usi di piazza**”, a condizione che **gli elementi da cui desumere la misura del saggio degli interessi siano agevolmente determinabili**. Tale determinabilità deve ritenersi sussistente, in particolare, **quando i tassi debitori siano sempre debitamente indicati negli estratti conto** inviati al correntista, senza opposizione da parte di quest’ultimo.

... *Omissis*...

In seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 D. Lgs. n. 342/99, devono ritenersi nulle le clausole, contenute nei contratti bancari, che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia compensativi, sia moratori, dovuti dal correntista, anche per il periodo successivo alla chiusura del conto.

Trib. Frosinone 20 aprile 2001, Est. Bracaglia Morante, ordinanza, in *I Contratti*, n. 8-9/01, pag. 824.

• **La banca la quale fornisce un servizio informatico di c.d. *trading on line* ha l'onere di predisporre un dispositivo che, nel caso in cui il cliente intenda eseguire operazioni per le quali non ha sufficiente disponibilità, non consenta l'inoltro degli ordini.** In difetto di tale cautela, la banca può essere chiamata a rispondere, nei confronti del cliente, della perdita conseguita alle suddette operazioni bancarie.

... *Omissis*...

La condotta della banca la quale, ritenendo di agire a tutela di un proprio credito, blocchi le disponibilità del cliente, può essere inibita in via cautelare ex art. 700 Codice di procedura civile, ma a condizione che il ricorrente dimostri che il provvedimento di "blocco" lo ha privato delle necessarie fonti di sostentamento. Diversamente, infatti, il pregiudizio da inadempimento è sempre suscettibile di risarcimento (ex art. 1224 Codice civile), e rispetto ad esso non è quindi mai configurabile una situazione di *periculum in mora*.

Trib. Biella 3 gennaio 2001, Est. Reggiani, in *I Contratti*, n. 11/01, pag. 1031.

• **La banca incaricata di effettuare investimenti mobiliari per conto del cliente si rende inadempiente agli obblighi assunti se acquista titoli su mercati non regolamentati senza il previo assenso scritto del cliente, e può essere obbligata a rimborsare al cliente la differenza tra il valore d'acquisto ed il valore di vendita dei titoli "a rischio" acquistati".**

GARANZIE

Cass. 22 giugno 2001, Sez. I, n. 8524, in *I Contratti*, n. 11/01, pag. 1014.

• La banca che, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista per l'incasso di ricevute bancarie, si avvalga, ove l'incarico debba eseguirsi su piazza dove non esistono sue filiali, dell'opera di un'altra banca o di un suo corrispondente, non può rimanere esente da responsabilità allegando il comportamento del trattario da essa prescelto, giacché essa risponde del fatto di non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico venga compiuta e del fatto che dei suoi esiti il mandante venga tempestivamente informato. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito, che aveva giudicato sussistente la violazione dell'obbligo di diligenza della banca mandataria sul rilievo del lungo lasso di tempo trascorso tra l'accredito salvo buon fine delle ricevute bancarie e la comunicazione dello storno per mancato incasso).

SOCIETA'

Trib. Milano 29 novembre 2000, in *Rivista delle Società*, n. 5/01, pag. 1019.

• La trasformazione del capitale in euro può essere adottata, oltre che nelle forme semplificate di cui all'art. 17 d.lgs. n. 213/98 anche dall'assemblea dei soci partendo dalla somma capitale.

FALLIMENTO

Cass. 18 settembre 2001, Sez. I, n. 11694, in *Guida al Diritto*, n. 43/01, pag. 72.

• Rispetto ai creditori che chiedano il riconoscimento di un loro credito nei confronti del fallito, **al curatore, che subentra nei rapporti patrimoniali del fallito, va riconosciuta la qualità di terzo**, sicché si applica l'articolo 2704 del Cc, in tema di certezza e computabilità della data della scrittura privata allegata come prova del credito.

Cass. 11 settembre 2001, Sez. I, n. 11594, in Guida al Diritto, n. 40/01, pag. 70.

• La fattispecie revocatoria disciplinata dall'art. 67, comma I, n. 2, della legge fallimentare, pone a carico dell'*accipiens* l'onere di provare la sua *inscientia decoctionis*, essendo il curatore assistito dalla presunzione di conoscenza di parte avversa dello stato di insolvenza. Tale **prova** deve avere ad oggetto l'**insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rilevatori dello stato di insolvenza ovvero della ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio.** Essa, tuttavia, non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza di prova della *scientia decoctionis*, e non può quindi essere assolta con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee a evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo, invece, la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere, a una persona di ordinaria diligenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovasse in una situazione normale di esercizio dell'impresa.

Cass. 11 settembre 2001, Sez. II, n. 11576, in Guida al Diritto, n. 40/01, pag. 70.

• L'**insolvenza** ricorre quando l'imprenditore commerciale versi in una situazione di **impotenza economico-finanziaria**, funzionale e non transitoria, che gli impedisce di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, al di là dell'insussistenza dello squilibrio tra attivo e passivo e persino quando il primo superi il secondo.

Cass. 28 agosto 2001, Sez. I, n. 11289, in Guida al Diritto, n. 43/01, pag. 73.

• La *scientia decoctionis* non può essere desunta dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza; seppure giovino al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne e obiettive, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto, la conoscenza, in quanto elemento

positivo dell'azione revocatoria, non può essere ravvisata dove l'ignoranza di tale insolvenza sia colpevole.

Cass. 21 luglio 2000, Sez. I, n. 9578, in II Fallimento, n. 9/01, pag. 970.

• In tema di **revocatoria fallimentare**, l'art. 67, primo comma, l.f. considera gli **atti non normali** nella prassi commerciale come sintomatici del dissesto del debitore poi fallito, e tali da giustificare la presunzione *iuris tantum* che l'altro contraente ne conoscesse lo stato di insolvenza al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che su tale contraente grava l'onere di fornire la prova contraria (nella specie la Suprema Corte ha riconosciuto, in conformità alla decisione dei giudici di merito, il significato presuntivo della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore alienante nel comportamento dell'altro contraente in presenza, oltre che di una sproporzione tra le prestazioni (acquisto a prezzo notevolmente inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni alienati), dell'acquisto, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del compendio immobiliare oggetto del contratto, comprendente anche due locali ad uso magazzino, della sola nuda proprietà di una unità abitativa, con costituzione a favore del venditore, dotato di apprezzabile aspettativa di vita, del diritto di usufrutto, nonché nel contestuale conferimento, da parte dell'acquirente, al proprio coniuge, della procura a rivendere, oltre che nella qualità di casalinga dell'acquirente stessa, che non giustificava in modo adeguato il suo interesse a compiere l'investimento).

Cass. 20 aprile 2001, n. 5843, Sez. I, in II Fallimento, n. 9/01, pag. 1027.

• Al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un **atto solutorio** consegue che, sulle somme dovute, devono essere corrisposti gli **interessi** a far data dal **giorno della domanda giudiziale**, attesa la natura costitutiva dell'azione stessa, senza esclusione, ove ne sussistano i presupposti, del maggior danno *ex* art. 1224 codice civile, da riconoscersi

ugualmente a far data da tale costituzione in mora.

Cass. 27 ottobre 2000, Sez. I, n. 14153, in *Il Fallimento*, n. 11/01, pag.1209.

• La disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 713 del 1974, che ha modificato l'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, prevede che **“ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 legge fallimentare, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento, nonché dispone aggiuntivamente che i prestiti in questione abbiano privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per i contratti di fornitura. “Un tale regime di disapplicazione della azione revocatoria fallimentare, mentre si estende ai “privilegi” (che, rappresentando una qualificazione del credito attribuita *ope legis* ed essendo con esso connaturati, non possono ricevere un diverso trattamento rispetto al credito cui accedono), non si estende alle operazioni di rimborso dei finanziamenti in questione, e perciò agli atti estintivi della obbligazione, e ciò in ragione sia del difetto di una specifica norma, sia della tassatività delle previsioni di cui all'art. 67, ultimo comma, legge fallimentare, che, costituendo una deroga alle regole generali stabilite nei commi precedenti tese ad assicurare la *par condicio creditorum*, non è suscettibile di applicazione analogica capace di estenderne la portata sino ai momenti successivi alla regolazione del finanziamento.**

Cass. 26 luglio 2000, Sez. I, n. 9796, in *Il Fallimento*, n. 10/01, con nota di F. Mercurio, pag. 1095.

• In tema di **revocatoria fallimentare**, è esperibile, da parte del curatore del fallimento di una società che in precedenza abbia proceduto alla incorporazione di altra società, l'azione *ex art. 67, primo comma, n. 2, legge fallimentare*, **anche nei riguardi di atti solutori posti in essere, nel periodo sospetto, dalla società incorporata.** In tale ipotesi, è riconosciuta all'*accipiens* la facoltà di provare la mancata conoscenza della sussistenza, o la insussistenza,

della situazione di insolvenza in capo alla incorporata. Così interpretata, la predetta disciplina manifestamente non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost., sotto il profilo di una presunta lesione del diritto di difesa dei terzi contraenti con la società incorporata.

Cass. 5 giugno 2000, Sez. I, n. 7604, in *Giustizia Civile*, n. 7-8/01, pag. 1750.

• **E' ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio in presenza di un conflitto reale positivo tra due giudici che abbiano pronunciato il fallimento di uno stesso soggetto**, ritenendosi entrambi competenti a provvedere sulla relativa istanza. Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, la sede principale dell'impresa, ritenuta a tale scopo determinante *ex art. 9 l. fall.*, va intesa come il luogo in cui si trova il centro direttivo e amministrativo degli affari dell'impresa medesima e comunque l'effettivo e preponderante centro d'interessi di questa.

Cass. 29 maggio 2000, Sez. I, n. 7255, in *Giustizia civile*, n. 7-8/01, pag. 1751.

• In base all'art. 24 l.f., le **“azioni che derivano dal fallimento”**, la cui cognizione spetta al tribunale fallimentare, sono le **azioni** corrispondenti (come mezzo di tutela giurisdizionale) **a diritti sorti in forza del fallimento**, ovvero che con il fallimento hanno assunto una particolare configurazione (come nel caso di modificazione degli effetti di situazioni giuridiche preesistenti con azioni e sentenze costitutive); con la conseguenza che **esulano da tale nozione e non sono attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare, pertanto, le azioni dipendenti da rapporti che già si trovavano nel patrimonio del fallito al momento dell'accertamento dello stato di crisi, relativi a diritti soggettivi già esistenti e che con la dichiarazione di fallimento non assumono tutela o configurazione particolare che non sia la semplice assunzione della legittimazione processuale da parte del curatore al posto del fallito (nella specie, è stata esclusa la competenza del tribunale fallimentare in ordine**

al giudizio con cui l'appaltatore chiedi la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno sofferto per l'inadempimento della controparte e per avere questa rescisso illegittimamente il negozio).

App. Milano 29 febbraio 2000, Pres. Gustapane, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/01, pag. 563.

- Può essere assoggettata a revocatoria fallimentare *ex art. 67, comma 2°, l.f.*, un'ipoteca sorta contestualmente alla concessione di un mutuo a un soggetto fallito entro l'anno successivo se la banca che controlla la banca mutuante era a conoscenza dello stato di insolvenza del mutuatario.

Trib. Milano 15 marzo 2001, G.U. Monti, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 11/01, pag. 416.

- Nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, la **prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare** inizia a decorrere dal provvedimento che ordina la liquidazione, se l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza è anteriore alla liquidazione, dall'accertamento se posteriore.

Trib. Milano 22 gennaio 2001, Sez. II, in *Il Fallimento*, n. 10/01, con nota di G. M. Zamperetti, pag. 1143.

- Anche il **curatore del fallimento di una società fallita**, facente parte di un gruppo di imprese, **può agire in responsabilità nei confronti degli amministratori della società controllante** che, abusando della direzione unitaria e della posizione di supremazia, abbiano indotto gli organi amministrativi della controllata a compiere operazioni dannose o, sul piano omissivo, a non porre in essere attività doverose (ricollegabili nella specie alla mancata messa in liquidazione ed alla prosecuzione dell'attività d'impresa, malgrado la perdita del capitale sociale).

Il curatore del fallimento di una società fallita, facente parte di un gruppo d'impresa, può agire in responsabilità non soltanto nei confronti degli amministratori della società controllante, ma anche nei confronti di quest'ultima, allorché, abusando della direzione unitaria, abbia

mancato di osservare i doveri di correttezza verso la società controllata, rendendosi inadempiente (nella specie, la controllante aveva continuato ad alimentare la controllata mentendola in attività, nonostante il suo stato di liquidazione per perdita del capitale sociale).

Trib. Milano 21 dicembre 2000, Pres. Blumetti, in *Il Fallimento*, n. 11/01, pag. 1271.

- **L'inopponibilità di un documento**, su cui è stata fondata l'esistenza di un credito da far valere al passivo del fallimento per mancanza di data certa anteriore all'apertura della procedura, non esclude, trattandosi di atto per il quale non è richiesta la forma scritta *ad probationem* o *ad substantiam*, che possa fornirsi la **prova dello stesso con tutti gli altri mezzi consentiti dalla legge.**

Trib. Milano 26 ottobre 2000, Pres. Blumetti, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 11/01, pag. 412.

- **Nel caso in cui non venga allegata al ricorso *ex art. 81 l. fall.* la lettera raccomandata** con cui il curatore avvisa i creditori dell'avvenuto deposito dello stato passivo, il Giudice non può verificare se l'opposizione è stata instaurata entro quindici giorni decorrenti dalla ricezione della raccomandata stessa, con la conseguenza che **l'opposizione allo stato passivo è inammissibile.**

Trib. Napoli 18 ottobre 2000, Pres. Forgillo, in *Il Fallimento*, n. 9/01, pag. 1040.

- **L'incameramento delle somme incassate dal creditore pignoratizio conseguenti alla realizzazione della garanzia costituisce un atto solutorio legittimo** opponibile agli altri creditori ed insensibile all'azione revocatoria da parte del sopravvenuto fallimento del debitore, salvo il diritto di quest'ultimo, in caso di adempimento del credito garantito, di ottenere la restituzione del *tantundem eiusdem generis et qualitatem*, fatta salva sempre la possibilità, sussistendone i presupposti, della revocabilità della garanzia pignoratizia, in

quanto attributiva di un diritto di prelazione al creditore.

... *Omissis*...

Ai fini dell'accertamento della **natura gratuita od onerosa della prestazione di garanzia nell'ambito delle imprese di gruppo**, la contropartita per la garante non può non ravvisarsi in un evanescente interesse del gruppo o della capogruppo, ma occorre il conseguimento, seppure indiretto, di una **prestazione patrimoniale tangibile**, non potendo ritenersi al riguardo sufficiente il vantaggio derivante dalla crescita economica del gruppo sulla base della disponibilità di un maggiore capitale finanziario oppure del vantaggio inerente al finanziamento erogato alla capogruppo od altre società del gruppo.

... *Omissis*...

Il principio normativo di cui al secondo comma dell'**art. 2901** codice civile in base al quale le prestazioni di **garanzia**, anche per debiti altrui sono considerate atti a **titolo oneroso, quando sono contestuali** al credito garantito **non è applicabile nell'ipotesi di fallimento** e, pertanto, l'accertamento del carattere gratuito od oneroso va compiuto in relazione alla natura delle garanzie medesime ed alla concreta funzionalità che esse sono destinate ad assolvere.

... *Omissis*...

Ai fini dell'accertamento della natura gratuita od onerosa del pagamento del debito altrui occorre avere riguardo esclusivamente alla posizione assunta dal fallito ed alla diminuzione patrimoniale che questi abbia subito senza alcuna corrispettività.

PROCEDIMENTO CIVILE, INGIUNTIVO, ESECUTIVO

Corte europea dei diritti dell'uomo 6 settembre 2001, ricorso n. 69789/2001, in Guida al Diritto, n. 38/01, pag. 13.

• La legge Pinto ha lo scopo di rendere effettivo a livello interno il **principio della "durata ragionevole"** introdotto nella Costituzione italiana dopo la riforma dell'articolo 111. In ordine all'efficacia del relativo ricorso, **ogni persona parte in un**

procedimento giudiziario che ricade nell'ambito di operatività dell'articolo 6, paragrafo 1, può introdurre un ricorso per far constatare la violazione del principio del "termine ragionevole" e ottenere, se del caso, un'equa soddisfazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. L'esaurimento delle vie di ricorso interne si valuta normalmente alla data dell'introduzione del ricorso davanti alla Corte europea. Tale regola non è tuttavia senza eccezioni, che possono essere giustificate dalle circostanze particolari. Numerosi elementi giustificano nel caso di specie un'eccezione al principio generale. Ciò vale non solo per i ricorsi introdotti dopo la data di entrata in vigore della legge, ma anche per quelli che, alla data in questione, erano già iscritti nel ruolo della Corte.

Cass. 21 settembre 2001, Sez. I, n. 11916, in Il Massimario del Foro Italiano, n. 9/01, pag. 992.

• In tema di **azione revocatoria ordinaria**, allorché l'atto di disposizione a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al *consilium fraudis* del debitore, la *participatio fraudis* del terzo acquirente, ossia la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione della vendita ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Cass. 7 settembre 2001, Sez. II, n. 11533, in Guida al Diritto, n. 40/01, pag. 73.

• Nelle cause relative a **diritti di obbligazione**, mentre l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza prescelto, essendo sufficiente che questo corrisponda a uno dei fori concorrenti previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del c.p.c., il **convenuto**, invece, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice adito, **ha l'onere di eccepire**, col primo atto difensivo, l'**incompetenza territoriale** sotto tutti i profili

ipotizzabili, con una motivazione non generica, ma articolata ed esaustiva.

Cass. 6 agosto 2001, Sez. III, n. 10836, in Guida al Diritto, n. 40/01, pag. 77.

- **L'onere posto dall'articolo 66, comma 3, della legge cambiaria** (secondo cui, in particolare, il portatore non può esercitare l'**azione causale** se non offrendo al debitore la **restituzione della cambiale** e depositandola presso la cancelleria del giudice competente) è da ritenere **adempito**, quando il **titolo** stesso risulti **inserito nel fascicolo prodotto** a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo.

Cass. 3 agosto 2001, Sez. II, n. 10745, in Guida al Diritto, n. 44/01, pag. 73.

- **La pluralità delle valutazioni affidate al consulente tecnico d'ufficio** in tema di stima di un complesso immobiliare **non esclude l'unicità dell'incarico, ma rileva unicamente ai fini della determinazione del compenso**, che la legge fissa tra una misura minima e una massima. Specie considerato che la natura pubblicistica dell'incarico esclude il rinvio ricettizio alle tariffe professionali previste per i liberi professionisti, alle quali non deve conformarsi il giudice, nella liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio.

Cass. 1° agosto 2001, Sez. III, n. 10474, in Guida al Diritto, n. 43/01, pag. 69.

- **Le cause di opposizione all'esecuzione non sono soggette alla sospensione feriale dei termini.** La suddetta sospensione, peraltro, si applica anche con riguardo all'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del Cpc, se la questione sulla sua fondatezza è esaminata soltanto al fine di decidere l'incidenza dell'onere delle spese processuali. (Nella specie, riconosciuta l'ammissibilità del ricorso principale con cui veniva investito il capo delle spese, la Suprema corte ha ritenuto ammissibile anche il ricorso incidentale tardivo con cui veniva censurato il merito dell'opposizione all'esecuzione).

Cass. 26 luglio 2001, Sez. I, n. 10200, in Guida al Diritto, n. 43/01, pag. 69.

- **L'ordinanza di assegnazione** al creditore pignorante del **credito** spettante verso il terzo al debitore esecutato non comporta una semplice indicazione di pagamento, ma un vero e proprio **trasferimento della titolarità del credito**, sicché il creditore assegnatario subentra, dal momento di assegnazione, nel rapporto creditorio ed è, dunque, l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore assegnato.

Cass. 6 luglio 2001, Sez. III, n. 9211, in Guida al Diritto, n. 36/01, pag. 38.

- Nell'ipotesi in cui la **sentenza** da cui sorge il diritto a procedere a esecuzione forzata è **pronunciata in favore di una parte alla quale ne subentra un'altra nella titolarità del diritto sostanziale dopo che il processo esecutivo è iniziato**, il manifestato interesse di non proseguire il giudizio del successore, in contrasto con la parte originaria, determina l'arresto del processo medesimo, senza necessità alcuna del consenso anche della parte che al processo ha dato inizio.

...*Omissis*...

In considerazione della cessione del diritto della cui esecuzione si tratta in pendenza del processo esecutivo, la parte obbligata secondo il titolo ha diritto di far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, un proprio interesse a non essere costretta a subire l'esecuzione dal cedente, che non ha più diritto a pretenderla. Se vi è l'intervento nel giudizio del successore, la sentenza che decide sul punto può avere il solo contenuto di un accertamento negativo del diritto della parte istante a proseguire il processo. Tuttavia, il successore conserva il diritto di iniziare in seguito un nuovo processo esecutivo.

Cass. 26 giugno 2001, n. 8742, Sez. III, in I Contratti, n. 11/01, pag. 1021.

- In tema di **tasso di riferimento degli interessi**, è **inammissibile il motivo di ricorso per cassazione** con il quale si deduca la **violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso**, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del **giudizio di merito**, in quanto – fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la

prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al primo comma dell'art. 372 Codice di procedura civile – la loro **natura di atti amministrativi rende inapplicabile** il principio *iura novit curia*, di cui all'art. 113 Codice di procedura civile, che va coordinato con l'art. 1 delle preleggi al Codice civile, il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivi di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex artt. 20 del D.P.R. n. 902 del 1976, 2 e 3 della legge n. 108 del 1996 e 15 della legge n. 183 del 1976).

Cass. 11 giugno 2001, Sez. Un., n. 7859, in Guida al Diritto, n. 43/01, pag. 74.

• **Il regolamento di giurisdizione è proponibile nel giudizio di merito finché non sia stata pronunciata sentenza**, anche soltanto sulla giurisdizione, alla quale non può assimilarsi, a questi effetti, il provvedimento reso nella fase cautelare, pur se, ai fini della sua pronuncia, sia stata risolta in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.

Cass. 10 gennaio 2001, Sez. I, n. 289, in Il Fallimento, n. 10/01, pag. 1107.

• Con il ricorso per cassazione proposto, a norma dell'art. 111 Cost., avverso le **ordinanze del tribunale fallimentare** pronunciate ai sensi dell'art. 28 e s. legge 13 giugno 1942, n. 794 (nella specie ordinanza di improcedibilità del ricorso presentato, ex art. 28, da procuratore, nominato difensore di un fallimento per il promuovimento di azione revocatoria, il quale aveva chiesto senza esito al curatore la liquidazione dei propri onorari) si possono denunciare **soltanto le violazioni di legge**, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Ne consegue che l'inosservanza del provvedimento impugnato all'obbligo della motivazione su questioni di fatto (integrando anch'essa la fattispecie della violazione di legge) è denunciabile con il detto ricorso soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione stessa, e cioè tanto nei casi di radicale assenza di essa, quanto del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a

rivelare la *ratio decidendi* (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie. (Massima non ufficiale)

Cass. 14 luglio 2000, Sez. III, n. 9365, in Rivista dell'esecuzione forzata, n. 2/01, con nota di D. Longo, pag. 248.

• **Non è nullo l'atto di precetto sottoscritto dal difensore, al quale sia stata conferita la procura in un momento successivo alla notificazione**, ma prima dell'inizio del processo esecutivo ovvero dell'opposizione al precetto medesimo.

Trib. Milano 7 maggio 2001, G.U. Apostoliti, in Giurisprudenza Milanese, n. 11/01, pag. 424.

• **Il mero ritardo nella notifica del decreto ingiuntivo rispetto al termine di cui all'art. 644 c.p.c. non può assumere rilievo nell'ambito della procedura di cui all'art. 615 c.p.c..**

PROVA CIVILE

Trib. Reggio Calabria 13 giugno 2001, in I Contratti, n. 11/01, pag. 1026.

• **Nei contratti di agenzia stipulati dopo il D.Lgs. n. 303/91, ma prima del D. Lgs. n. 65/99, la forma scritta è richiesta non *ad substantiam*, né *ad probationem***: pertanto, in caso di vizio di forma, il contratto è nullo, ma potrà essere confermato o volontariamente eseguito dalle parti.

K K K

MERCATI FINANZIARI

LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Una recente sentenza del Tribunale di Bari (3 maggio 2001, n. 1020), costituisce uno dei primissimi precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli intermediari finanziari.

Nell'ambito di una vicenda in cui la cliente di una banca citava in giudizio l'istituto di credito per vederlo condannato al risarcimento dei danni asseritamente prodottisi in conseguenza alla *mala gestio* posta in essere dall'intermediario nella gestione del portafoglio della cliente, il Tribunale adito ha colto l'occasione per affrontare gli scottanti temi relativi a:

- a) individuazione del livello di diligenza richiesto all'intermediario nell'esecuzione del mandato affidatogli;
- b) metodi di quantificazione del danno subito dal cliente;
- c) ripartizione dei rispettivi oneri probatori.

Con riguardo al primo argomento, il Tribunale ha ribadito che l'intermediario finanziario è tenuto ad eseguire il contratto avente ad oggetto l'offerta di servizi di investimento in conformità ad una serie di obblighi e, comunque, << con la **diligenza richiesta in un settore economico particolarmente complesso** >>; in mancanza, sarà tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza diretta ed immediata del proprio inadempimento, individuabile, sulla base dell'art. 1223 c.c. sia nella perdita subita (danno emergente) che nel mancato guadagno (lucro cessante).

Quanto alla tempestività delle contestazioni al riguardo sollevabili dal cliente, il Tribunale conferma quanto già più volte ribadito dalla giurisprudenza in materia di contratti di conto corrente: l'invio del rendiconto costituisce un obbligo d'informazione dell'intermediario, senza pregiudizio per l'investitore che abbia **tacitamente approvato il conto**, di contestarne le risultanze attraverso l'esercizio degli strumenti di tutela previsti dalla legge.

Quanto al secondo punto, con riferimento all'**aspettativa dell'investitore di un maggior profitto**, la sentenza in commento stabilisce che: << *per verificare se la condotta dell'intermediario lo abbia effettivamente*

pregiudicato, la valutazione va fatta non attraverso una ricognizione di altri prodotti finanziari presenti sul mercato, comparando i risultati ottenuti dalla gestione e quelli che altrimenti potevano ottenersi. Un riscontro effettivo della logica nella gestione è pur sempre possibile servendosi di categorie omogenee all'interno della massa dei prodotti finanziari >>; esiste dunque la possibilità di organizzare "panieri" di prodotti aventi caratteristiche simili a quelli che hanno costituito oggetto del contratto, delineando in tal modo un parametro di riferimento.

Da ultimo, la sentenza tocca uno dei profili più delicati, ossia quello relativo ai principi ai quali attenersi per la **ripartizione dell'onere probatorio**.

Sul punto, il Tribunale di Bari ritiene che – nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi d'intermediazione – spetti alla banca l'onere di provare di avere agito con la diligenza del mandatario: è dunque sufficiente che il primo provi il pregiudizio economico nonché il rapporto causale tra il danno e l'attività dell'intermediario, spettando poi al secondo dimostrare di avere osservato una condotta conforme agli standard di diligenza del mandatario.

Pur senza risultare rivoluzionaria nelle soluzioni interpretative adottate (già accolte dalla prevalente dottrina), la sentenza in commento risulta particolarmente interessante per il suo ruolo di **precedente giurisprudenziale assoluto**, dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Finanza, in una materia – quella del diritto dei mercati finanziari – in continua evoluzione e sprovvista, com'è normale in un ordinamento come il nostro, di un bagaglio giurisprudenziale organico in materia di regole di comportamento degli intermediari finanziari.

OSSERVATORIO

ANATOCISMO

Rispetto all'aggiornamento contenuto nello scorso numero di Iusletter, nessuna particolare novità si segnala né sul fronte giurisprudenziale né su quello dottrinale.

Solo un cenno meritano due recenti pubblicazioni: la prima *“Le pattuizioni anatocistiche nei contratti bancari: il pendolo continua ad oscillare?”* di Alessandro Palmieri, pubblicata su *Il Foro italiano*, n. 10/2001, I, 2989 ss, nella quale l'Autore, prendendo spunto dalla sentenza del Tribunale di Roma 9 maggio 2001 (già nota ai nostri lettori: cfr. Iusletter n. 8/2001) ripercorre le vicende che, negli ultimi 2 anni, hanno interessato il fenomeno dell'anatocismo nei contratti bancari.

La seconda *“Riflessioni in tema di capitalizzazione degli interessi alla luce della Deliberazione CICR 9 febbraio 2000”* di Carmelo Massimo di Iulii, pubblicata su *Contratto e Impresa*, 2001, 2, 736 ss, che si propone di verificare la sussistenza di un effettivo rapporto di sinonimia tra capitalizzazione degli interessi e anatocismo.

Tale analisi si conclude con l'affermazione che *“il rapporto di sinonimia tra anatocismo e capitalizzazione è del tutto insussistente, sicché la prassi della capitalizzazione si rivela incompatibile con la regola di produzione degli interessi semplici sottesa dall'art. 1283 c.c., ponendo chi la pratica al di fuori della legalità”*.

Più interessante appare un recente articolo apparso sul quotidiano *Italia Oggi* (*“Sull'anatocismo banche sul banco degli imputati”*, di Antonio Ciccia, *Italia Oggi*, 5 novembre 2001) nel quale, a prescindere da affermazioni ispirate a facile demagogia (*“banche sotto il torchio dei giudici sull'anatocismo [...]”*) si offre un panorama di quello che – secondo un recente studio dell'Abi – dovrebbe essere lo *“stato della giurisprudenza e ricognizione del contenzioso”*.

Più precisamente da tale analisi emergerebbe che così come a Milano, i Tribunali di Matera, Bologna, Como e Avellino in sede di emissione di decreti ingiuntivi chiederebbero agli istituti di credito ricorrenti *“il ricalcolo degli interessi su base annuale o genericamente nel rispetto dell'art. 1283 del codice civile”*.

Sul fronte fallimentare, oltre all'orientamento

del Tribunale di Milano che, in sede di ammissione al passivo, accetta normalmente una decurtazione forfetaria del 15%, si segnala come tale percentuale si attesti intorno al 12% avanti al Tribunale di Monza ed al 20% avanti il Tribunale di Novara.

Va da sé che l'atteggiamento ondivago della giurisprudenza impone l'intervento del legislatore nel più breve tempo possibile.

USURA

ANCORA ORDINANZE DI RIMESIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LA LEGGE 28 FEBBRAIO 2001 N. 24: TRA BREVE LA DECISIONE DELLA CONSULTA

Al momento la giurisprudenza nonché il fronte legislativo paiono in attesa di una svolta in tema di mutui ed interessi usurari; svolta che forse arriverà con la sentenza della Corte costituzionale adita in merito alla questione di legittimità costituzionale della legge 28 febbraio 2001 n. 24.

Al momento segnaliamo due nuovi casi di rimessione alla Corte Costituzionale di detta questione e lo stato della decisione dinanzi alla Corte stessa.

Tribunale di Trento, ordinanza 18 marzo 2001

In occasione del giudizio di condanna alla restituzione di somme delle quali veniva contestato il cambio di valuta, l'attore sosteneva l'illegittimità dei tassi di interesse applicati ad un contratto di finanziamento stipulato con il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A..

Il giudice trentino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art 1 della legge 28 febbraio 2001 n. 24 in riferimento all'art. 3 Cost..

In particolare, la denunciata disparità di trattamento viene ricollegata da detto Tribunale, al fatto che il meccanismo del tasso di sostituzione, di cui possono beneficiare coloro che abbiano stipulato mutui a tasso fisso, non sia destinato ad operare con riferimento alle rate scadute tra l'entrata in

vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108 e il 31 dicembre 2000.

Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, ordinanza del 4 agosto 2001

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di un mutuatario nei confronti della Banca Bipielle Centro Sud S.p.A. (già Banca Operaia Cooperativa di Pescopagano), il Tribunale in discorso ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legge 29 dicembre 2000 n. 394 conv. in legge 24/2001, articolando la propria rimessione alla Consulta, in relazione agli artt. 3-24-41 e 47 Cost., così come segue:

“la violazione dell'art. 3 della Costituzione...[è dovuta]...ad una irrazionale ed ingiustificata questione temporale, tra mutuatari ante e post legge n. 108/1996.

Come e' altresì evidente la violazione dell'art. 24 della Costituzione, non avendo i mutuatari ante legge n. 108/1996 la possibilità di chiedere al giudice di valutare la usurarietà degli interessi richiesti, essendo stata abrogata la normativa anteriore a detta legge ed essendo quest'ultima inapplicabile ai contratti di mutuo non ancora esauriti perchè irretroattiva.

Con [la legge 24/2001] e' stato altresì violato l'art. 41, secondo e terzo comma della Costituzione, anche perché tale intervento e' avvenuto senza tener in alcun conto del necessario coordinamento dell'attività economica ai fini sociali ed in particolare con l'orientamento giuridico comunitario a tutela del consumatore, e con i fini della legge n. 108/1996 e di quelli espressamente indicati nel n. 6 dell'art. 1469-bis codice civile.

Per le stesse ragioni l'intervento legislativo di cui al decreto legge n. 394/2000, convertito nella legge n. 24/2001 ha violato l'art. 47 della Costituzione, essendo avvenuto prescindendo da una razionale, giusta, adeguata, coordinata disciplina del credito, tenuto conto delle diverse soluzioni adottate anche in relazione al tasso di sostituzione previsto unicamente solo per alcuni mutuatari.”

* * *

Per quanto concerne i profili attinenti alla illegittimità costituzionale della l. 394/2000 si

segnala che all'**udienza pubblica** tenutasi martedì **4 dicembre 2001**, nell'Aula Belvedere di Palazzo Respighiosi in Roma, presso la Corte Costituzionale, è stata oggetto di discussione la **questione di legittimità costituzionale** dell'art. 1 del decreto legge n. 394 del 29 dicembre 2000, convertito in legge n. 24 del 28 febbraio 2001, in relazione agli artt. 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, 41 e 47 Cost., stante gli atti di promovimento con le Ordinanze del Tribunale di Trento del 18 marzo 2001 (in questo numero di *Iusletter*), del Tribunale di Benevento del 4 maggio 2001 (in *Iusletter* n. 8), e del Tribunale di Taranto del 27 giugno 2001 (in *Iusletter* n. 9).

Al momento nulla è dato sapere in merito all'orientamento della Consulta, la cui decisione è attesa tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.

* * *

In dottrina riscontriamo, al momento, la tendenza a considerare le leggi in materia di usura (tacciate dalla giurisprudenza prevalente di incostituzionalità) quali prodotti necessari di esigenze legate al mercato finanziario non solo nazionale.

A questo proposito si segnalano due articoli. Il primo (Tiziana Luise, *E' giusto considerare un accordo usurario un "contratto di mutuo"?*, in *Banche e Banchieri*, n. 4/01, pagg. 441 ss.) nel quale l'autrice, dopo aver proposto una panoramica riassuntiva dello stato della giurisprudenza in materia di usura, disapprova specificamente la critica, mossa al decreto legge 394/2000 e alla legge di conversione 24/2001, relativa al fatto che *“l'indicazione di <tassi di sostituzione> prefissati, applicabili alle rate [di mutuo] in scadenza successivamente al 3 gennaio 2001 e la contestuale assenza di disposizioni relative ai pagamenti effettuati nel periodo 1997-2000”*, sono da considerarsi incompatibili con i principi di eguaglianza e di coerenza dell'ordinamento. A parere dell'Autrice infatti, detta previsione legislativa altro non comporta se non la tutela dell' *“affidamento legittimamente sorto”* nei soggetti già contraenti di contratti di mutuo nonché nei soggetti che apprestandosi alla

stipula di contratti di mutuo confidano nella stabilità delle previsioni normative.

Il secondo articolo (Francesco Gambino, *I mutui usurari tra logica imperativa ed analisi economica del diritto*, in *Contratto e Impresa*, n. 2/01, pagg. 644 ss.) affronta il problema delle critiche mosse dalla giurisprudenza nei confronti delle leggi relative all'usura, da un punto di vista prettamente economico.

L'autore avverte come posizioni quali quelle assunte in tema di usura dai giudici, rischino oltre *“a disincentivare le banche a stipulare mutui a tasso fisso...di pregiudicare la stabilità del sistema finanziario e l'affidabilità internazionale”* del sistema bancario in Italia.

κ κ κ

LO SAPEVATE CHE ...

- **Rimborsi spese non garantiti ai curatori.**

Con ordinanza n. 365/2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato la **manifesta infondatezza** del **ricorso** presentato dal Tribunale di potenza con il quale era stata sollevata **l'eccezione di illegittimità costituzionale** dell'art. 91 l.f. con riferimento agli articoli 3, 23, 35 e 36 della Costituzione laddove non prevede che tra **gli “atti richiesti dalla legge”** per i quali l'erario deve **anticipare le spese giudiziali, rientrino anche le azioni necessarie per la ricostruzione dell'attivo fallimentare.**

- **Opposizione all'esecuzione esattoriale.**

Con ordinanza n. 368/2001 la **Corte Costituzionale ha dichiarato infondato il ricorso** presentato nel corso di un giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale promosso nei confronti di un concessionario del servizio di riscossione tributi avente ad oggetto l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 65 del D.P.R. n. 602/1973 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede *“che il titolo di*

proprietà che viene opposto dal terzo avverso la pretesa creditoria dell'impositore debba avere data certa anteriore non al pignoramento ma all' anno in cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo e dal quale il pignoramento deriva”.

Viceversa la Suprema Corte ha ribadito che il **contratto di comodato dei beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente moroso non è sufficiente a dimostrare il diritto di proprietà del terzo opponente sui medesimi beni ma ne prova solo l'affidamento.**

- **Firma digitale: ad ognuno la propria.**

E' finalmente possibile, per **ogni cittadino** (sia per la propria attività professionale che non), munirsi del dispositivo di **firma digitale** e farsi rilasciare un certificato per **sottoscrivere documenti “validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”**. L'iniziativa è di Finital S.p.A., certificatore iscritto nell'elenco dell'AIPA, che sfrutta la possibilità di penetrazione capillare data dalle rete degli sportelli delle banche. Il *kit*, che comprende tutto il necessario, può essere acquistato on line dalla CompEd S.r.l., ma presto dovrebbe essere disponibile anche nei negozi (per maggiori dettagli si veda il comunicato stampa della CompEd S.r.l., pubblicato l'8 novembre 2001, al sito internet <www.comped.it>).

κ κ κ

CONVEGNI – SEMINARI – CONFERENZE

* *HEDGE FUND* – Milano 5 dicembre 2001 – Organizzato da ITA - Partecipazione di A. Christian Faggella

* *EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI CREDITI* – Milano 24 novembre 2001 - Organizzato da S.I.S.C.O. – Partecipazione di Daniela Calvano

COSE NOSTRE

IL DECENNALE DELLO STUDIO

Nello scorso novembre lo Studio ha festeggiato il decimo anniversario della sua costituzione, con varie iniziative.

Due bellissime acqueforti – tirate in 100 esemplari - che rappresentano scorci della sede milanese, sono state commissionate al pittore torinese Marco Memeo e distribuite a tutti i componenti dello Studio, nel corso di un meeting che li ha riuniti in Franciacorta per tutto un fine settimana.

Sempre in occasione del decennale, è stato promosso un torneo triangolare di “calcio a 7” che, dopo sfide equilibratissime, ha visto prevalere la selezione di avvocati del Foro di Milano sulla squadra di IntesaBci Gestione Crediti.

La formazione dello Studio (Bertolotti, Latino, Faraone, La Scala, Votta, Spirandelli, Ponso, Caputi, Faggella – indisponibile Gianisi), per ovvi motivi di ospitalità ha ritenuto bene di classificarsi terza e ultima.

Speriamo che questi dieci anni appena trascorsi rappresentino solo l’inizio di una storia professionale destinata a crescere e a durare.

NUOVI AVVOCATI

Giacomo Rigoni (sede vicentina), **Rossella Federico e Fabio Gianisi** (sede milanese) hanno brillantemente superato anche le prove orali dell’esame di Avvocato, conseguendo l’abilitazione professionale.

Giacomo trasferirà la propria attività da Vicenza a Verona, dalla quale coordinerà anche la nuova sede di Mantova.

Rossella torna ad affiancarsi a Lucia Magni.

Fabio si unisce al team di Giuseppe La Scala e seguirà con Christian Faggella l’attività stragiudiziale e consulenziale in materia di mercati finanziari e diritto commerciale.

NUOVE DALLO STUDIO

Dal mese di ottobre collabora con la sede milanese dello Studio **Simone Bertolotti**. Simone è nato a Galliate (NO) il 28 dicembre 1977 e si è laureato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca il 25 ottobre 2001 con una tesi in diritto del lavoro dal titolo “*La nozione di trasferimento d’azienda ai sensi della legislazione giuslavoristica*”. La sua casella di posta elettronica è:

s.bertolotti@lascalaw.com

κ κ κ

BIBLIOTECA DI STUDIO

NUOVI ACQUISTI

- CARANO C., *L’apertura del fallimento*, Giuffrè 2001
- CECCARONI S., *La tutela del patrimonio personale*, Edizioni FAG 2001
- PARENTE F., *Il sistema dei privilegi del credito*, Giuffrè 2001
- PATTI S., *Prova testimoniale – Presunzioni*, Commentario del Codice Civile Scialoja – Libro VI – Branca, Zanichelli 2001
- TARZIA G., *Il contratto di conto corrente bancario*, Ipsoa 2001
- Il Testo Unico del credito – Banca Borsa e Titoli di Credito– Giuffrè 2001

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti entro il 30

novembre 2001:

Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 5/2001;
Banche e Banchieri, n. 4/2001;
Contratto e Impresa, n. 2/2001;
Contratto e Impresa/Europa, n. 2/2000;
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 2/01;
Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, n. 3/2001;
Diritto e Pratica delle Società, n. 20/2001;
Famiglia e Diritto, n. 5/2001;
Giurisprudenza Commerciale, n. 4/2001;
Giurisprudenza Milanese, n. 11/2001;
Giustizia Civile, n. 9/2001;
Giustizia a Milano, n. 5/2001;
Guida al Diritto, n. 44/2001;
I Contratti, n. 11/2001;
Il Corriere Giuridico, n. 11/2001;
Il Fallimento, n. 11/2001;
Il Foro Italiano, n. 10/2001;
Rivista dell'esecuzione forzata, n. 3/2001;
Rivista delle Società, n. 5/2001.

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal Massimario del Foro Italiano. Questo numero è aggiornato alla sentenza n. 12872 del 22 ottobre 2001 (fasc. n. 17-18/2001).

La consultazione di tutti i numeri di *Iusletter* dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000) è disponibile anche presso il sito

www.lascalaw.com

VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com
TORINO 10143, Via Beaufort, 10 - TEL. 011/489418 - FAX 011/4371008 - torino@lascalaw.com
PADOVA 35121, Via Vicolo Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX. 049/655813 - padova@lascalaw.com
VERONA 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 045/8008182 - FAX. 045/8008484 - verona@lascalaw.com

Viene distribuita gratuitamente ai clienti dello studio. E' curata e redatta da Luciana Cipolla (l.cipolla@lascalaw.com) e Monica Buttignol (m.buttignol@lascalaw.com) alle quali ci si può direttamente rivolgere per riceverla (anche via e-mail), per ottenere copia di tutto il materiale citato e per ogni relativo approfondimento.

Questo numero è stato chiuso il giorno 14 dicembre 2001.

IUSLETTER

È una testata registrata presso il Tribunale di Milano al n° 525/01 del 24.9.2001 di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI SPIRANDELLI
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/48007165 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com